

COMUNE DI BISEGNA

Provincia di L'Aquila

ORDINANZA N° 4

Bisegna, 08/07/2016

IL SINDACO

Visto che il giorno 10/07/2016 è prevista una manifestazione motociclistica in San Sebastiano, Piazza Cavour, e sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Locale con la quale viene prospettata la necessità di vietare la sosta dei veicoli, in via temporanea;

Ritenuto opportuno provvedere in merito istituendo il **DIVIETO TEMPORANEO DI SOSTA** nelle località interessate, secondo il seguente prospetto:

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	STRADE O PIAZZE INTERESSATE
Dal 10/07/2016	00,00	24,00	PIAZZA CAVOUR e LOCALITA' PULCIARA

- ✓ Visti gli artt. 5, comma 3, 6, comma 4, lett. d) e 7 del "Nuovo Codice Della Strada", emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- ✓ Ritenuto che, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
- ✓ Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss.mm.ii.;

ORDINA

E' vietata la sosta dei veicoli nelle suddette località e strade come dal prospetto di cui in premessa.

La presente ordinanza viene emessa con le seguenti speciali prescrizioni:

1. deve essere limitata ai luoghi e strade sopra richiamati,
 2. non potrà essere protratta oltre la durata stabilita, salvo diversa prescrizione o proroga ottenuta prima della scadenza;
 3. i preavvisi di divieto devono essere posizionati dal richiedente almeno 48 ore prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'ordinanza, dandone avviso telefonico alla Polizia Municipale.
- il titolare
1. dovrà curare continuamente la manutenzione della segnaletica, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 4. dovrà disporre la segnaletica in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'amministrazione o con terzi per ogni modifica, che in ogni caso farà carico al concessionario stesso.
 5. dovrà osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di L'Aquila.
 - in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
 - A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo ufficio di Polizia Municipale al quale viene affidato il compito della notifica al richiedente.
 - Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.



IL SINDACO
Mercuri Antonio